

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 20 febbraio 2012 — Landsbanki Islands HF/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giroux

(Causa C-85/12)

(2012/C 118/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Landsbanki Islands HF

Convenuti: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giroux

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 3 e 9 della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che provvedimenti di risanamento o liquidazione di un istituto finanziario, quali quelli derivanti dalla legge islandese del 15 aprile 2009, n. 44, siano da considerarsi come provvedimenti presi da un'autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi di detti articoli.
- 2) Se l'articolo 32 della direttiva 2001/24/CE debba essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione nazionale, quale l'articolo 98 della legge islandese del 20 dicembre 2002 che vietava o sospendeva ogni azione giudiziaria nei confronti di un istituto finanziario a decorrere dall'entrata in vigore di una moratoria, produca effetti su provvedimenti conservativi presi in un altro Stato membro anteriormente all'emanazione di una moratoria.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 17 febbraio 2012 — Skatteverket/PCF Clinic AB

(Causa C-91/12)

(2012/C 118/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuto: PCF Clinic AB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva IVA ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che le esenzioni previste dall'articolo stesso sono applicabili anche ai servizi del tipo contemplato nel caso di specie, rappresentati da:
 - a) operazioni estetiche;
 - b) trattamenti estetici.
- 2) Se sia rilevante ai fini della valutazione il fatto che le operazioni e i trattamenti siano eseguiti allo scopo di prevenire o trattare malattie, difetti corporei o lesioni.
- 3) Qualora debba essere dato rilievo allo scopo, se si debba tenere conto dell'opinione del paziente in merito alla finalità dell'intervento.
- 4) Se sia rilevante ai fini della valutazione il fatto che sia un professionista abilitato del settore sanitario a effettuare l'intervento o a prendere posizione in merito al suo scopo.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-95/12)

(2012/C 118/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania